

**OGGETTO:** Appalto 2100000834 – procedura aperta per l'affidamento di n. 6 lotti di accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato – CHIARIMENTO N. 3 al DISCIPLINARE.

D3 - A seguito richiesta di chiarimento “*il requisito r7 riguardate i lavori in caso di consorzio di imprese artigiane art. 34, comma 2, lettera b) del d.l.g.s. 50/06 puo' essere posseduto e dimostrato solamente dal consorzio stesso?*”, si precisa quanto segue:

il requisito R7 (titolarità di (contratti nei quali è prevista la prestazione di servizi di pronto intervento [24h] riferiti a lavori di manutenzione reti) previsto al paragrafo “2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE” del Disciplinare, in caso di Consorzi di cui alle lettere b) o c) dell’ art. 45 del D.Lgs. 50/2016, deve essere dimostrato dal Consorzio purchè i contratti siano stati eseguiti dall’ impresa indicata esecutrice.

Pertanto, nel caso di Consorzio di cui all’ art. 45, lettere b) o c) del D.Lgs. 50/2016, i contratti richiesti a dimostrazione del possesso da parte dell’ o.e. offerente del requisito R7 devono avere come titolare del contratto il Consorzio, e come impresa esecutrice la/e impresa/e esecutrice/i designata/e dal Consorzio per la presente procedura aperta.

Il possesso del predetto requisito, potrà essere dichiarato e dimostrato, in alternativa:

- **dal Consorzio stesso** (attraverso la compilazione della sezione specifica del “MODELLO REQUISITI TECNICI - QUESTIONARIO REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE” ed in particolare attraverso la documentazione di cui ai punti 3A e 3B del Disciplinare.);
- **dall’ impresa esecutrice**, attraverso il modello “REQUISITI CONSORZIATA ESECUTRICE”.

Sulla base delle precisazioni di cui sopra, il Disciplinare di Gara, al paragrafo “DISCIPLINA RIGUARDANTE I CONSORZI, L’AVVALIMENTO E I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE”, viene modificato come segue:

### Consorzi

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi:



- è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ed in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- è fatto obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale, di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è **data facoltà di dichiarare il possesso del requisito di cui al punto R7 (titolarità indiretta di contratti nei quali è prevista la prestazione di servizi di pronto intervento (24h) riferiti a lavori di manutenzione reti) la titolarità dei contratti deve essere del Consorzio, e l' impresa designata esecutrice per questo appalto, deve essere l' impresa esecutrice dei contratti stessi), salvo che il possesso del requisito non sia stato dichiarato direttamente dal Consorzio;**
- è fatto obbligo di dichiarare il possesso dell' iscrizione all' albo nazionale gestori ambientali per categoria 10A o 10B almeno classe D, per quanto riguarda l' impresa consorziata esecutrice delle opere rientranti in categoria OG12.

Pertanto, nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovrà inserire **nella domanda dedicata del questionario amministrativo** la seguente documentazione:

- l' atto costitutivo del consorzio;
- la composizione dei consorziati alla data di presentazione dell' offerta;
- la dichiarazione contenente l' indicazione della/e impresa/e consorziata/e per la/le quale/i il Consorzio concorre;
- il modello “REQUISITI CONSORZIATA ESECUTRICE” - reso disponibile in detta domanda - compilato e firmato digitalmente da parte del legale rappresentate/procuratore di ciascuna impresa consorziata designata quale esecutrice dal Consorzio relativo al possesso dei requisiti di cui sopra.

Tale ultimo modello, potrà non essere compilato dall' impresa esecutrice – limitatamente alla Parte IV, Sezione “C - Esecuzione di lavori del tipo specificato” - nel caso in cui sia stato il Consorzio a dichiarare direttamente il possesso del requisito R7, attraverso la compilazione della sezione specifica del “MODELLO REQUISITI TECNICI - QUESTIONARIO REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE” ed in particolare attraverso la documentazione di cui ai punti 3A e 3B del Disciplinare.

Pisa, 09/07/2018

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali  
Dr. Andrea Asproni

